



Milano, 1 marzo 2010  
Prot. n. 07/10 MFE/mfe

**SPETT.LE  
CONSOB  
DIVISIONE INTERMEDIARI  
VIA BROLETTO, N.7  
20121 MILANO**

**OGGETTO: Risposta alla consultazione della Consob relativa ai nuovi obblighi di comunicazione dei soggetti vigilati – Integrazione al documento di giugno 2009**

La nuova fase di consultazione sugli obblighi di comunicazione di dati e notizie da parte dei soggetti vigilati riguarda due tipologie di obblighi informativi in relazione alle quali l'analisi delle osservazioni pervenute a codesta Autorità ha reso opportune alcune modifiche a quanto previsto nel primo documento di consultazione. Si tratta, in particolare, delle informazioni sulla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi e dei dati sull'operatività dei promotori finanziari.

Con riferimento ai primi, nel nuovo documento di consultazione si introduce un nuovo obbligo informativo in capo a banche e Sim; relativamente ai secondi, invece, viene modificato il grado di dettaglio dei dati richiesti. Con particolare riferimento a questi ultimi, nella risposta al primo giro di consultazione si era espressa preoccupazione sui pesanti impatti che il nuovo obbligo avrebbe avuto sul sistema contabile e gestionale degli intermediari ed era stata conseguentemente chiesta una semplificazione. La nuova proposta formulata da codesta Autorità è in linea con quanto auspicato dall'Associazione. Ci si limita, pertanto, ad evidenziare l'opportunità di meglio chiarire l'accezione di alcune definizioni. Ci si riferisce in particolare alla raccolta lorda, alla raccolta netta, ai premi di produzione/*rappel*/*ROR*, termini comunemente impiegati nella comunità finanziaria, ma che possono dare adito ad incertezze nella concreta rilevazione dell'attività di distribuzione da parte dei promotori finanziari, se non chiaramente definiti.

In aggiunta a quanto sopra, si rinvia a quanto espresso nella risposta al primo documento di consultazione in merito a:

# ASSOSIM

- Applicazione del principio di proporzionalità.
- Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche.
- Schema di relazione della funzione di controllo di conformità.
- Trasmissione del bilancio e delle relazioni per gli intermediari quotati.
- Regime applicabile alle succursali di banche/imprese di investimento comunitarie.

Con riferimento a quest'ultimo punto, si coglie l'occasione per richiamare nuovamente l'attenzione di codesta Autorità sulla circostanza che, qualora nei paesi dell'UE esistessero obblighi diversi in capo alle succursali di intermediari comunitari, ne risulterebbe minato il *level playing field*. Si evidenzia in particolare che la maggior parte delle informazioni previste dal documento di consultazione attengono ad aspetti organizzativi dell'intermediario per i quali dovrebbe essere assicurata piena efficacia al principio dell'*home country control*. Peraltro, in linea con tale principio, per le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie l'applicazione del Regolamento congiunto, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF, è espressamente esclusa con riferimento a materie, quali le funzioni di controllo, le procedure interne, i conflitti di interesse, su cui la proposta di disciplina prevede, invece, l'invio di informazioni accurate. Si chiede, pertanto, di non prevedere, per le banche e le imprese di investimento comunitarie con succursale, l'invio della relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi. Analogamente, dovrebbe essere per queste escluso l'invio della relazione della funzione di *compliance*, relazione peraltro spesso redatta in una lingua diversa dall'italiano.

Con riferimento all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si sottopone a codesta Autorità la possibilità di prevedere che non entrino in vigore prima della fine dell'anno in corso le disposizioni che riguardano gli obblighi informativi più complessi in termini informativi e/o organizzativi. Al riguardo, si chiede la disponibilità di codesta Autorità a fornire un *feedback* sui lavori del gruppo pilota costituito alcuni mesi fa per valutare l'impatto di taluni obblighi.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento in relazione a quanto sopra e si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Gianluigi Gugliotta

